

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05 da ultimo modificato con D.Lgs 46/2014;
- b. l'art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- f. il D.D. n. 369 del 18/03/2014 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - U.O.D. 13 che regola i criteri e le procedure da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura di impianti già in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- g. la DGR n. 173 del 28/03/2017 che rinnova alla dott.ssa Lucia Pagnozzi l'incarico di dirigente ad interim della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli;
- h. la nota prot. 758143 del 06/11/2015 con cui si prorogano fino al 31/12/2017 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema con l'Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. alla UOD 52.05.17.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 64 del 07/03/2012 che integralmente si richiama, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società "Espeko s.r.l." per l'impianto esistente, elencato nell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 identificato con codici IPPC 5.1 e 5.3, sito in Quarto (NA) Via Fermi 1/3;
- b. che la società "Espeko s.r.l." ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l'impianto di cui sopra, acquisita agli atti con prot. 283185 del 19/04/2013, integrata con versamento della tariffa di euro 2.000 acquisito al prot. 377128 del 28/05/2013 e autorizzata per silenzio assenso in data 28/07/2013;
- c. che con nota prot. 158562 del 09/03/2015, sulla base di sopralluogo effettuato dall'ARPAC e dal Corpo Forestale dello Stato presso lo stabilimento nei giorni 02/12/2014 e 10/12/2014, la società è stata diffidata da questa Regione, ai sensi del comma 9 lettera A dell'art. 29 decies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ad applicare tutte le misure provvisorie o complementari per ripristinare e/o garantire la conformità al D.D. n. 64/2012 secondo le indicazioni ARPAC entro il termine di 60 giorni e a presentare apposita istanza di modifica, ai sensi del D.D. n. 369 del 18/03/2014;
- d. che con nota acquisita al prot. 312659 del 06/05/2015 la società ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'A.I.A. rilasciata con D.D. n. 64/2012 comprendente un prospetto degli interventi realizzati dal 2012 al 2014. Tale istanza è stata integrata con tariffa istruttoria di euro 2.000 acquisita agli atti con prot. 735711 del 30/11/2015 e successivamente, ai fini della procedibilità, con note prot. 116794 del 19/02/2016 e prot. 307795 del 05/05/2016;

e. che con nota acquisita agli atti al prot. 445239 del 30/06/2016, successivamente ritirata con nota acquisita al prot. 535802 del 03/08/2016 e sostituita con note acquisite al prot. 535812 e 535782 del 03/08/2016, la società ha presentato ulteriore istanza di modifica non sostanziale dell'A.I.A. rilasciata con D.D. n. 64/2012 per inserimento di nuovi codici CER, trasmettendo successivamente tariffa istruttoria di euro 2.000 acquisita agli atti con prot. 602550 del 15/09/2016

RILEVATO che le modifiche suindicate si riferiscono a:

- introduzione nastro pressa;
- introduzione denitrificazione;
- introduzione MBR;
- introduzione chimico fisico;
- introduzione disoleatore;
- sistema di abbattimento emissioni atmosferiche;
- realizzazione nuova pavimentazione del piazzale;
- copertura con struttura metallica delle aree di stoccaggio rifiuti e deposito attrezzature;
- variazione destinazione d'uso area di stoccaggio in deposito attrezzature;
- realizzazione del Bacino di contenimento intorno alle vasche fuori terra;
- sostituzione delle vecchie vasche di stoccaggio rifiuti in ferro con vasche in cemento;
- impianto prima pioggia e acque di piazzale;
- introduzione nuovi codici CER;
- scarico acque nere.

CONSIDERATO

a. che le modifiche richieste, sulla base della nota dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", acquisita agli atti con prot. n. 97969 del 11/02/2016, sono da ritenersi modifiche non sostanziali anche alla luce del D.D. n. 369 del 18/03/2014;

b. che le non conformità di carattere impiantistico rilevate nel corso dei sopralluoghi effettuati dall'ARPAC e dal Corpo Forestale dello Stato in data 08/04/2016 sono state superate con la documentazione presentata dalla Espeko s.r.l., acquisita agli atti con prot. 230849 del 05/04/2016, mentre quelle di carattere gestionale vanno accertate dagli organi ispettivi che, in caso di violazioni al decreto autoirizzativo e/o al Testo Unico Ambientale sono tenute a trasmettere a questa Regione il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 689/81, qualora non costituisca reato;

c. che con nota acquisita al prot. n. 306791 del 28/04/2017 l'Università degli Studi di Napoli Parthenope ha inviato un addendum al rapporto tecnico dell'impianto che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e ha indicato ulteriori prescrizioni.

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "Espeko s.r.l." le modifiche non sostanziali all' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata - con D.D. n. 64 del 07/03/2012 per l'impianto esistente, elencato nell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 identificato con codici IPPC 5.1 e 5.3, sito in Quarto (NA) Via Fermi 1/3;

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta del RUP di adozione del presente provvedimento,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società “Espeko s.r.l.” le modifiche non sostanziali all’ Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata - con D.D. n. 64 del 07/03/2012 per l’impianto esistente, elencato nell’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 identificato con codici IPPC 5.1 e 5.3, sito in Quarto (NA) Via Fermi 1/3;
2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 64 del 07/03/2012 nonché della documentazione allegata alle comunicazioni di modifica non sostanziale e delle relative integrazioni indicate in premessa;
3. **di precisare** che l’allegato addendum al rapporto tecnico trasmesso dall’ Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, acquisito agli atti con prot. n. 306791 del 28/04/2017, integra il rapporto tecnico dell’impianto allegato al D.D. n. 64 del 07/03/2012. Il piano di monitoraggio e controllo allegato al suddetto decreto resta valido ma va incrementato con n. 3 campionamenti diffusi a cadenza annuale per il monitoraggio di tutti i seguenti parametri: polveri PM10, ammoniaca, mercaptani;
4. **di precisare** che, come già comunicato con nota prot. 596697 del 13/09/2016 il codice CER 18.01.04 s’intende autorizzato solo per il trattamento delle acque termali contenenti argilla e per poter trattare tutte le altre tipologie di rifiuti non pericolosi comprese nel suddetto codice, la società dovrà presentare nuova istanza di modifica per le opportune valutazioni.
5. **di prescrivere** che la società, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento invii a questa Regione una perizia giurata a firma di tecnico abilitato che indichi il limite del COD che l’impianto è in grado di trattare. Tale limite dovrà essere utilizzato dalla società come limite di accettazione per i rifiuti in ingresso. Detta perizia dovrà contenere altresì le modalità di trattamento dei nuovi codici CER inseriti nell’addendum al rapporto tecnico e nelle modifiche non sostanziali indicate in premessa.
6. **di precisare** che il gestore nell’esercizio dell’impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico dell’ Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, costituente parte integrante del decreto autorizzativo e nell’addendum al rapporto tecnico allegato al presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale.
7. **di precisare**, in relazione all’esercizio dell’impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all’istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all’ambiente;
8. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all’impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell’art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;
9. **di dare atto** che, ai sensi dell’art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;
10. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;
11. **di notificare** il presente provvedimento alla “Espeko s.r.l.” con sede legale in Quarto (NA) – Via Enrico Fermi 1/3;
12. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Quarto (NA), all’ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all’ASL NA2 Nord e all’ATO 2;
13. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi